

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

427/2018/R/EEL

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
RELATIVE AGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (ASDC)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1030^a del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato C (Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 582/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, approvando la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, ha definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- i SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, in generale, non riforniscono clienti civili (a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, quali nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC). Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti non concessionari diversi da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti dei sistemi in questione sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente ai proprietari o ai gestori dei sistemi o alle loro imprese correlate;
- i SDC sono suddivisi in:
 - Reti Interne di Utenza (RIU), definite dalla legge 99/09, già realizzate o autorizzate alla data del 15 agosto 2009, individuate e censite dall’Autorità con propri provvedimenti;
 - Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), che soddisfano i requisiti dei SDC, già realizzati o autorizzati alla data del 15 agosto 2009 ma non rientranti tra le RIU;
- l’articolo 9 del TISDC, prevede, tra l’altro, che:
 - siano istituiti presso l’Autorità il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC (comma 9.1);
 - i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 giugno 2018, debbano inviare all’Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell’Allegato 1 al medesimo TISDC, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della rete privata che si ritiene sia classificabile tra gli ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna, ai sensi del comma 17.4 del TISDC, secondo modalità definite dalla medesima Terna (comma 9.2);
 - i gestori degli ASDC comunichino all’Autorità le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria rete nel periodo tra la data di invio della dichiarazione di cui al comma 9.2 del TISDC e l’1 gennaio 2019 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale

rappresentante, contenente le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel sui quali avessero effetto le modifiche intercorse (comma 9.3);

- l'Autorità pubblichi il Registro degli ASDC sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi 9.2 e 9.3 del medesimo TISDC (comma 9.8);
- entro il 31 dicembre 2018, i responsabili della gestione degli ASDC redigano, per ciascun sistema di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche della medesima rete, analogamente a quanto previsto dal comma 9.9 del TISDC nel caso delle RIU; e che qualora vengano apportate modifiche successivamente alla data della predetta relazione, trovino applicazione anche nel caso degli ASDC le medesime disposizioni previste dal comma 9.9 del TISDC per le RIU (comma 9.10);
- il punto 7 della deliberazione 276/2017/R/eel prevede, tra l'altro, che, a parziale deroga di quanto previsto dalla deliberazione 539/2015/R/eel, le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento previste dal TISDC, nel caso di ASDC, trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019, confermando al tempo stesso la loro applicazione, nel caso di RIU, a decorrere dall'1 gennaio 2018;
- il punto 8 della deliberazione 276/2017/R/eel prevede, tra l'altro, che Terna e l'Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), coordinandosi tra loro, definiscano entro il 30 aprile 2018, per quanto di rispettiva competenza, le scadenze per il completamento, da parte dei singoli gestori degli ASDC, delle attività finalizzate alla piena attuazione del TISDC a decorrere dall'1 gennaio 2019;
- il punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel prevede, tra l'altro, che i clienti finali "nascosti", intesi come clienti finali non connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica né già appartenenti a SDC o Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), siano tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018, richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all'Autorità l'inserimento del sistema di cui fanno parte nel Registro degli ASDC qualora il predetto sistema soddisfi i requisiti per essere annoverato fra gli ASDC.

CONSIDERATO CHE:

- dal confronto tra le richieste di rilascio del codice distributore, di cui al comma 17.4 del TISDC, ricevute da Terna e le dichiarazioni, di cui al comma 9.2 del TISDC, ricevute dall'Autorità è emersa la presenza di possibili ASDC per i quali è stato richiesto il codice distributore ma non è stata inviata la dichiarazione all'Autorità ai sensi del comma 9.2 del TISDC ovvero la presenza di possibili ASDC per i quali è stata inviata la predetta dichiarazione all'Autorità senza aver prima richiesto a Terna il codice distributore;
- alcuni gestori di potenziali ASDC rientranti nelle casistiche di cui al precedente punto stanno già procedendo al completamento delle procedure sopra richiamate.

RITENUTO:

- necessario prevedere un differimento, dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, del termine entro il quale i gestori di potenziali ASDC siano tenuti a inviare all’Autorità le dichiarazioni previste dal comma 9.2 del TISDC; ciò al fine di consentire ai gestori di potenziali ASDC di completare gli adempimenti a proprio carico, garantendo comunque che tutte le attività propedeutiche possano essere concluse in tempo utile per consentire che il TISDC possa applicarsi ai medesimi ASDC a decorrere dall’1 gennaio 2019;
- opportuno prevedere che, decorso il termine del 30 settembre 2018, non sia più possibile richiedere l’inserimento del proprio sistema nel Registro degli ASDC pur avendone i requisiti e che, conseguentemente, i clienti finali e i produttori a esso connessi debbano diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite POD virtuali), utenti della rete pubblica, con conseguente applicazione di tutte le disposizioni previste dal TIC, dal TICA e dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
- opportuno prevedere che, nei casi di cui al precedente alinea, i conguagli previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel nonché le relative maggiorazioni trovino applicazione a decorrere dall’1 ottobre 2018;
- necessario prevedere che, nel caso delle reti elettriche, quali quelle insite in porti e aeroporti, per la cui gestione un’Autorità e/o apposito Ente ha il potere di rilasciare concessioni per l’erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018; e che ciò non comporti il venir meno dei poteri, in capo all’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, nel caso in cui non siano rispettate le scadenze e gli adempimenti di cui al TISDC o più in generale non sia rispettato quanto previsto dalla regolazione di propria competenza
- opportuno prevedere che vengano differite al 10 ottobre 2018 le scadenze, definite da Terna e Acquirente Unico ai sensi del punto 8 della deliberazione 276/2017/R/eel e antecedenti alla data del 30 settembre 2018, per il completamento, da parte dei gestori degli ASDC, delle attività finalizzate all’attuazione del TISDC

DELIBERA

1. L’articolo 9 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi è modificato come segue:
 - al comma 9.2, le parole “entro il 30 giugno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2018”;
 - dopo il comma 9.2 sono inseriti i seguenti commi: “

- 9.2bis Il mancato invio delle dichiarazioni di cui al comma 9.2 entro il 30 settembre 2018 comporta la decadenza del diritto all'inclusione del sistema nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori a esso connessi devono diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite POD virtuali), utenti della rete pubblica con effetti dall'1 ottobre 2018. Da tale data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni di cui al punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel.
- 9.2ter Nel caso delle reti elettriche, quali quelle insite in porti e aeroporti, per la cui gestione un'Autorità e/o apposito Ente ha il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC può essere esercitato anche a seguito di richiesta in data successiva al 30 settembre 2018.”.
2. Terna e Acquirente Unico adeguano le scadenze dalle medesime definite ai sensi del punto 8 della deliberazione 276/2017/R/eel, affinché siano successive al 30 settembre 2018.
 3. La presente deliberazione e il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come modificato dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE